



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Roma 16, 26049 Stagno Lombardo – CR – tel. 0372 57032 – fax 0372 57232

e-mail comune.stagno@tin.it


P. I.V.A. 00304830193

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE PER LA FORNITURA DEL GAS METANO


§§§§§§§§§§

ALLAGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 25.09.2002

IL SINDACO
(MARIANI ROBERTO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MALVASSORI DR. FABIO)



Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di un contributo economico a favore dei nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, per il pagamento della fornitura del gas metano, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 237 del 28 dicembre 2000 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Articolo 2
Attribuzioni

1. La competenza della gestione è attribuita al servizio amministrativo - finanziario.
2. Il servizio competente dovrà:
 - a) istituire un registro informatico dei richiedenti il beneficio, i cui dati dovranno confluire nell'Albo dei beneficiari di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118;
 - b) costituire un fascicolo personale per l'istruttoria e la conservazione degli atti;
 - c) concedere o negare i contributi richiesti;
 - d) espletare tutte le funzioni di controllo;
 - e) revocare gli eventuali benefici concessi;
 - f) trasmettere il rendiconto delle somme percepite ed erogate e dei criteri di destinazione adottati all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo i cittadini, residenti nel comune, titolari di un contratto di erogazione del gas metano a servizio di abitazioni in affitto o in proprietà, i cui nuclei familiari presentino i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 - situazione economica, come definita ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad €. 8.000,00;
 - nuclei familiari di anziani soli o in coppia, anche se non coniugati, di età superiore ad anni 70, la cui situazione economica, come definita ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad €. 8.000,00;
 - nuclei familiari con disabili, riconosciuti invalidi in misura superiore al 66%, la cui situazione economica, come definita ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, non sia superiore ad €. 8.000,00. Devono intendersi equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e dei relativi provvedimenti di attuazione.
3. L'ammontare del rimborso delle spese per la fornitura di gas metano non può superare per ogni cittadino richiedente la quota massima di €. 250,00 riferita all'anno solare. Nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente è pari o inferiore a €. 4.000,00, si procederà al rimborso della quota massima, nel rispetto della disponibilità di bilancio.

4. In relazione alla disponibilità finanziaria, la Giunta Comunale potrà aggiornare i valori di cui ai precedenti commi 1 e 3.
5. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di ridurre o aumentare il limite massimo del contributo in proporzione alla disponibilità dei fondi ed al numero delle domande presentate.

Articolo 4 Domanda di rimborso

1. Le domande di rimborso devono essere inoltrate al servizio competente entro il 30 giugno d'ogni anno.
2. La domanda è compilata su apposito modulo disponibile presso l'ufficio competente e l'ufficio relazioni con il pubblico e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva unica ex D.P.C.M. 18.05.2001 o certificazione rilasciata da altro ente erogatore;
 - dichiarazione sostitutiva degli oneri sostenuti o, in alternativa, documentazione comprovante gli oneri sostenuti.
3. La spesa sostenuta è quella riferita all'anno solare precedente.

Articolo 5 Anticipazione

1. Nel caso di comprovata necessità, accertata da relazione dei servizi sociali, è ammessa l'anticipazione di somme nella misura del contributo massimo stabilito dall'articolo 4.

Articolo 6 Istruttoria della domanda

1. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 7 del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, entro trenta giorni l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda o le ragioni del diniego o la necessità di ulteriore documentazione.

Articolo 7 Valutazione delle domande e concessione del beneficio

1. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze, l'ufficio competente provvederà alla valutazione delle domande ammesse a contributo e provvederà alla quantificazione del contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, del contributo massimo concesso e della spesa sostenuta, secondo la seguente formula:

I.S.E.E. per contributo massimo : I.S.E.E. nucleo considerato = x: contributo massimo

Articolo 8
Cumulo con altri contributi e benefici

1. Il contributo per la fornitura di gas metano non potrà essere richiesto dai nuclei beneficiari del Fondo Sociale Affitti.

Articolo 9
Controlli

1. Il Responsabile del Servizio dovrà espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile potrà richiedere la documentazione necessaria.

Articolo 10
Revoca dei benefici

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.
2. Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Articolo 11
Contenzioso

1. Per le controversie relative all'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12
Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:
 - devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998, e successive modificazioni, e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;
 - sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fini di erogare il contributo di rimborso di spese sanitarie;

- possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
 - sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge 675/1996).
 3. Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il titolare del trattamento dei dati stessi.

Articolo 13
Norme di rinvio

1. Per quanto non specificato dalle presenti norme, si fa riferimento al regolamento comunale per la concessione di provvidenze e benefici economici, come integrato dal regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Articolo 15
Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico all'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione N. 24

Adunanza del 25.09.2002

Trasmessa all'O.RE.CO. il ///
col n. /// di Prot.

Codice Ente:
10806 3 Stagno Lombardo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione stra ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO ALLE SPESE PER LA FORNITURA DEL GAS METANO.

L'anno DUEMILADUE, addì VENTICINQUE
del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1) MARIANI Roberto
- 2) BOTTINI Maria Elisa
- 3) COTTARELLI Maria
- 4) ANTONIOLI Gian Franco
- 5) ANELLI Livio
- 6) RAVASI Simone
- 7) MAZZEO Donatella
- 8) FELISARI Benvenuto
- 9) PEDRINI Giorgio
- 10) BOTTINI Alberto
- 11) GEREVINI Rosolino
- 12) CARLI Carlo
- 13) BIANZANI Giovanni

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI
SI	
10	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI DR. FABIO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. MARIANI P.I. ROBERTO in qualità di
SINDASCO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 10 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 del 28.12.2000 che attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una quota aggiuntiva alle tariffe di distribuzione del gas metano da destinare a contributi alle spese connesse alla fornitura di gas metano a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 25.09.2002, istitutiva della predetta quota aggiuntiva;

VISTA, pertanto, la conseguente necessità di approvare un apposito Regolamento che disciplini l'accesso al fondo

VISTO il testo regolamentare, predisposto dagli uffici ed allegato alla presente, composto da n. 15 (quindici) articoli, che si propone per l'approvazione;

SENTITA la relazione dell'assessore competente alla partita;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

VISTA la Legge 07 Agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale relativamente alla Regolarità Tecnico-Amministrativa, ai sensi dell'ex art. 49 del citato Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere espresso in calce al presente atto;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 (-----), espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per l'erogazione del contributo alle spese per la fornitura del gas metano, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 15 (quindici) articoli.

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, SI ESPRIME PARERE:

F A V O R E V O L E

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.L.G.VO N. 267/2000, PER LA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Malyassori dr. Fabio)

Il Presidente
[Signature]



Il Segretario Comunale
[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Stagno Lombardo, li 26 SET. 2002

La suestesa deliberazione:

XX ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.L.gvo 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.
___ si trasmette al competente O. di Controllo sugli atti dei Comuni, ai sensi dell'art. 126, comma 1, D.L.gvo 267/2000.



Il Segretario Comunale
[Signature]

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Stagno Lombardo, li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.L.gvo 267/2000)


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.L.gvo 267/2000.

___ decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte dell'Organo Regionale di Controllo, avvenuta il _____, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134 del D.L.gvo n. 267/2000.

Stagno Lombardo, li 07 OTT. 2002

Il Segretario Comunale
[Signature]



A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell'Organo Regionale di Controllo

con Ordinanza Istruttoria in data _____ Prot. n. _____;

___ la presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. n. _____ del _____;

___ sono state prodotte controdeduzioni: atti n. _____ del _____;

Estremi ricezioni atti richiesti: Organo Regionale di Controllo n. _____ del _____.

oooooooooooooooooooo

___ Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134 della D.L.gvo n. 267/2000.

___ Annullata parzialmente con provvedimento in data _____ n. _____ ric. ns. prot. n. _____.

___ Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data _____ Prot. n. _____.

Stagno Lombardo, li _____

Il Segretario Comunale

___ Atti O.RE.CO. n. _____ del _____ Esito: "Non si riscontrano vizi di legittimità"